

REPERTORIO N. 40

RACCOLTA N.25

VERBALE DI ASSEMBLEA

DELL'ASSOCIAZIONE "POLISPORTIVA LIBERTAS COLLI ALTI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue (2022) e questo dì dodici (12) del mese di luglio

In Signa presso lo studio Bambagioni via degli Alberti n. 3/C

alle ore dieci e venti

Davanti a me Dott.ssa GIANNINI MARISTELLA, Notaio in Prato ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notari- li Riuniti di Firenze, Pistola e Prato,

è costituito il signor:

- **TABANI MARCO**, nato a Firenze il 27 febbraio 1965

domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta **"POLISPORTIVA LIBERTAS COLLI ALTI"** con sede in Signa-Firenze, via dell'Indicatore n. 1/A, codice fiscale e p. Iva numero 94000570484-03559220482 costituita in data 22 maggio 1980 con atto a rogito dott. Maurizio Petroni notato in Prato rep. 33.418 racc. 2423 registrato a Prato il 9.6.1980 n. 2986.

Comparsante, cittadino italiano, della cui identità personale capacità giuridica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il Verbale dell'Assemblea della associazione qui riunita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifiche Statuto per adeguamento riforma terzo settore

2) Modifica organo amministrativo

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto dell'associazione, il costituito **MARCO TABANI** il quale

constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato presso la sede sociale in data 06 giugno 2022 in seconda convocazione

- che sono presenti in proprio o per delega gli aventi diritto al voto e i membri del Consiglio Direttivo risultanti nell'elenco nominativo che consegnato dal Presidente si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formare parte integrante e sostanziale omessane la lettura per dispensa ricevute dal comparsante

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti,

Registrato

a Prato

il 20 luglio 2022

n. 9904

Serie IT

pagati € 0,00

Modello Unico



dichiarata

L'assemblea validamente costituita ai sensi del vigente statuto ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione dell'Ordine del giorno e illustra ai soci:

- la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) e i vantaggi derivanti dall'iscrizione al RUNTS e in particolare al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all'art. 35 e seguenti del Codice del Terzo Settore, quali le agevolazioni fiscali, l'esenzione IMU, l'accesso a contributi, ecc.;

- che l'associazione non intende richiedere il riconoscimento e pertanto non è necessaria la previsione di un patrimonio minimo ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore;

- che l'associazione non rientra nei parametri dell'art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore che richiedono rispettivamente la nomina di un organo di controllo e di un revisore legale dei conti;

- che trattandosi di associazione sportiva dilettantistica, è presupposto essenziale per la qualifica di "ASD" l'iscrizione presso il Registro CONI.

A questo punto il Presidente illustra gli articoli sottoposti a modifica, fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni, agli intervenuti.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il presidente informa l'assemblea delle dimissioni dei membri dell'organo direttivo

- Fusi Marco

- Becagli Andrea

e pertanto illustra che restano a comporre detto organo gli amministratori

- Tabani Marco - Presidente

- Tomberli Roberto Vicepresidente

- Tomberli Davide ed entra a comporre il Consiglio Direttivo

- Fusi Roberto nato a Firenze il 23.6.1966

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, con il voto espresso per alzata di mano, all'unanimità, secondo l'accertamento fatto dal Presidente delibera

- l'adozione del nuovo testo dello statuto associativo contenente la modifica della denominazione sociale e le modifiche apportate per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa del Co-

POLISPORTIVA LIBERTAS COLLI ALTI

Sede legale: Signa (FI), Via Indicatore 1

Cod. Fiscale e P. IVA 940005704484 - 03559220482

FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA DEL 12.04.2022

presso lo studio Rambagioni via Degli Alberti 3/c Signa presso si è tenuta in

l'assemblea straordinaria dei soci con ordine del giorno:

1 Modifica statuto per adeguamento riforma terzo settore

2 Modifica organo amministrativo

Sono presenti i signori:

NOME E COGNOME

TABANI MARCO

TOMBERLI ROBERTO

TOMBERLI DAVIDE

FISSI ROBERTO

FUSI MARCO PER DELEGA A TABANI MARCO

BECAGLI ANDREA PER DELEGA

A TOMBERLI DAVIDE

TRINCI MARCO PER DELEGA A

TOMBERLI ROBERTO

FIRMA

Marco Tabani

Roberto Fissi

Roberto Tomberli

Marco Tabani

Roberto Tomberli

Roberto Fissi



Allegato

al Rep. 001/25

n° 4

STATUTO

ASD POLISPORTIVA COLLI ALTI APS ETS

Ente del Terzo settore

con la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione : "ASD POLISPORTIVA COLLI ALTI APS ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di SIGNA-FIRENZE, in via dell'Indicatore, 1/A, cap 50058 apartiti- ca e aconfessionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civili che, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui alle lettere f), i), k), m), q), s) e t) dell'art 5 D.lgs 117/17, che qui si intendono integralmente trascritti, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare l'Associazione si pone quale obiettivo quello di promuovere, 3 dif- fondere e condividere :

a. lo sviluppo e la diffusione dello sport come pratica di vi- ta sociale utilizzando la sinergia attraverso gli organi ter- ritoriali legati al turismo : Camere di Commercio, Confcommer- cio, Pro Loco, Guide Turistiche e ogni altra realtà operante sul territorio in ambito turistico;

b. creazione e sviluppo di progetti legati al welfare azien- dale mediante i rapporti intercorrenti con le realtà produtti- ve territoriali esistenti, welfare indirizzato alla pratica sportiva agonistica, promozionale e del benessere senza esclu- sione a welfare legato alle discipline bionaturali e olisti- che;

c. creazione di rapporti sinergici sul territorio di compe- tenza relativamente alla formazione e alla didattica in campo sportivo turistico;

d. sviluppo e creazione di rapporti sinergici con le realtà sociali del territorio relative alla fragilità fisica e emoti- va dei soggetti interessati, con loro accompagnamento in per- corsi di riequilibrio che passano attraverso lo sport non so- lo agonistico ed inteso come benessere e vitalità;

e. sviluppo e creazione di rapporti con le federazioni e gli enti del CIP, comitato olimpico italiano;

f. rapporti con le scuole del territorio per lo sviluppo del



g. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche in genere, con particolare riferimento alla pratica del tennis, del padel, del beach tennis e discipline similari individuali o a squadre. Essa ha inoltre per scopo la gestione di attività didattiche, corsi e centri sportivi, anche per diversamente abili, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, incontri e gare, la formazione e la preparazione individuale e di squadre anche agonistiche, con le finalità e con l'obbligo di osservare e far osservare ai propri soci le direttive, regolamenti e statuti del CONI, della FIT, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, e/o degli Enti di promozione sportiva e sociale o federazioni a cui dell'attività di promozione sportiva a cui deliberebbe di affidarsi, entrambi nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate, per le direttive di competenza.

La associazione si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive emanate ed emanande del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti della Fit.

La associazione si impegna, inoltre, all'adempimento degli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FIT e degli altri affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati anche in caso di cessazione di appartenenza alla FIT.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per gli scopi sociali e compreso contrarre mutui e chiedere finanziamenti. Essa potrà, inoltre effettuare somministrazioni anche di alimenti e

bevande ai Soci, o acquistare beni da cedere agli stessi, per il raggiungimento degli scopi sociali o al fine di migliorare la godibilità delle strutture sociali.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Toscana.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere: - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; - l'autorizzazione all'utilizzo dei dati per le finalità associative, in ossequio alla legislazione vigente in materia di privacy al momento della domanda. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda da secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Agli ammessi sarà consegnata la tessera di associato, stante che la associazione si impegna a tessere i suoi associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli



stessi;

- esaminare i libri sociali;

- essere informati sulle attività dell'associazione e con-

trollarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse

dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di

attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e do-

cumentate se e in quanto preventivamente autorizzate dal Con-

siglio Direttivo in quanto funzionali e inerenti all'attività

associativa;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, pren-

dere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel li-

bro degli associati e in regola con il pagamento della quota

associativa, se prevista;

- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi

dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti

interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo perso-

nale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indi-

retto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modali-

tà di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assem-

blea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclu-

sione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi

del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e

nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca

danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione

ne, o nel caso di diffusione di dati e/o informazioni riserva-

te, violazione della privacy, morosità nel versamento delle

quote stabilite dal Consiglio Direttivo, può essere escluso

dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con

voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni

dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere

comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare

le proprie controdeduzioni. L'associato può ricorrere

all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifi-

ca della deliberazione. L'associato può sempre recedere

dall'associazione. Chi intende recedere dall'Associazione de-

ve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio

Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione

da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione

di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalettabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Se previsti dalla legge saranno istituiti quali organi anche quello di controllo e di revisione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. Tra la prima e la seconda convocazione non possono intercorrere meno di 24 ore. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videokonferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ha le seguenti competenze indroabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e,



se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale

dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento dell'associazione;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

ciazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,

dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione

con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio

o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero

degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea

delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di

approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare

l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di

almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza

dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione

e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole

di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati. I voti sono palesi, tranne

quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea

è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante

e conservato presso la sede dell'Associazione.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il rendiconto e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare e disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli asso-

ciati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da 3 (tre) a 7 (sette) componenti, nominati dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento con le eventuali quote associative annuali per la durata di 4 anni e rieleggibili. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o video-conferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi-oggetto. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero

indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Nel caso l'Associazione si iscriva al registro tenuto dal CONI è fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

E' fatto obbligo per i componenti del Consiglio direttivo (o di amministrazione) in carica al momento della cessazione di appartenenza alla FIT di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta legalmente

L'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione

ne nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzzi di gestione, fondi, capitali e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste e quindi l'obbligo di reinvestire nell'attività sportiva gli eventuali utili di gestione.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 15

(Rendiconto)

L'associazione deve redigere il rendiconto annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si ri-

Firmato Giannini Maristella Notaio

dice del Terzo Settore (D. Lgs. 03 luglio 2017 n.

2017) e in particolare alle norme in tema di Asso-
ciazioni di Promozione Sociale
- delega il Presidente a provvedere alla registra-
zione del presente statuto ed alla successiva iscri-
zione al Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale per il tramite dell'Ente Attivi-
tà Sportive Confederato cui è già affiliata.

Considerato che le modifiche statutarie sono state
necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema
di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017),
l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione
dell'imposta di registro e di bollo così come stabi-
lito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n.
117/2017 per la registrazione del presente documen-
to e dello Statuto allegato
- di dare atto delle dimissioni quali componenti
del Consiglio direttivo dei signori

-Fusi Marco

- Becagli Andrea

e pertanto restano a comporre l'organo direttivo i
signori

- Tabani Marco Presidente

- Tomberli Roberto - Vicepresidente

- Tomberli Davide nonché di nominare quale nuovo
membro del Consiglio direttivo Fissi Roberto, sopra

generalizzato.

Il Presidente delibera che Fissi Roberto ha accetta-
to la carica

Non essendoci altro da deliberare e nessuno richie-
dendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'as-
semblea alle ore undici e trenta.

e mi consegna il nuovo testo dello Statuto dell'As-
sociazione al presente atto si allega sotto la let-
tera "B" per formare parte integrante e sostanzial-
le.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali so-
no a carico dell'associazione che se le assume.

Del presente atto il Notaio ho dato lettura, unita-
mente allo statuto allegato al presente atto sotto
la lettera " B ", al comparante che lo approva e
con me Notaio lo sottoscrive alle ore undici e qua-
ranta

Consta di sette pagine scritte su due fogli in mini-
ma parte a mano da me Notaio parte con mezzi mecca-
nici da persone di mia fiducia.

Firmato Tabani Marco

Firmato Giannini Maristella Notaio



Allo n° 24/2021

PRATO, 24 luglio 2021
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER GLI SI CONSENTITI DALLA LEGGE